



ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE COSA CAMBIA?

Con la [circolare n. 104 del 29 settembre 2026](#), l'INPS ha chiarito le regole per accedere alle prestazioni di accompagnamento alla pensione per le lavoratrici e i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (chi non ha versato contributi prima del 1 gennaio 1996).

Questi strumenti permettono di lasciare il lavoro prima di andare in pensione, secondo le rispettive discipline e nell'ambito degli accordi previsti. Durante il periodo di accompagnamento, la prestazione è finanziata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per lo specifico strumento previdenziale.

QUALI SONO I REQUISITI?

Chi rientra interamente nel sistema contributivo ha tre strade principali per andare in pensione:

- **Pensione di vecchiaia:** di norma a **67 anni, con almeno 20 anni di contributi** e una pensione almeno pari all'assegno sociale (nel 2026 pari a 546,24€/mese). A 71 anni bastano 5 anni di contributi effettivi, senza un importo minimo.
- **Pensione anticipata ordinaria:** con **42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**, a qualsiasi età.
- **Pensione anticipata contributiva:** a **64 anni, con almeno 20 anni di contributi** effettivi e una pensione pari ad almeno tre volte l'assegno sociale. Per le donne la soglia scende a 2,8 volte con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli.

!!! I requisiti anagrafici e contributivi possono cambiare nel tempo in base agli adeguamenti previsti dalla legge. Per le decorrenze successive al 2026 occorre quindi verificare i requisiti applicabili nell'anno previsto per il pensionamento, tenendo conto degli adeguamenti indicati dalla normativa vigente e dalla circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026.

LA NOVITÀ: COME SI VERIFICA L'IMPORTO MINIMO

Il punto centrale della circolare riguarda il cosiddetto "importo soglia", cioè l'importo minimo di pensione richiesto per alcune forme di pensionamento contributivo.

Per stabilire se la lavoratrice o il lavoratore può accedere all'esodo, l'INPS calcola la prestazione sulla base dei contributi maturati fino alla data di accesso all'esodo e del coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore a quella data.

L'importo della prestazione di accompagnamento così calcolato viene confrontato con la soglia economica prevista per la pensione che si intende conseguire. Tale importo dovrà essere almeno pari a:

- l'assegno sociale, per la pensione di vecchiaia contributiva.
- tre volte l'assegno sociale, ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, per la pensione anticipata contributiva.

La circolare chiarisce che la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente alla data di accesso all'esodo. La finalità è accertare che l'importo soglia richiesto per la pensione possa essere raggiunto al momento del pensionamento.

La verifica è prospettica e serve ad accertare che, entro il periodo massimo di esodo consentito, sia possibile conseguire il diritto alla pensione secondo i requisiti applicabili.

Per la pensione anticipata ordinaria non si applica il requisito economico appena descritto: rileva il requisito contributivo.

La circolare precisa anche un altro punto. Per la pensione anticipata contributiva opera, durante i mesi di anticipo rispetto al momento in cui maturerebbe il diritto alla pensione anticipata ordinaria, il limite massimo previsto dalla legge, pari a cinque volte il trattamento minimo. Tale limite riguarda l'importo lordo mensile massimo della pensione anticipata contributiva e si applica anche ai fini della liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione. L'importo dell'assegno di accompagnamento resta cristallizzato per tutta la durata dell'esodo.

COSA CAMBIA PER LAVORATRICI E LAVORATORI

Le nuove indicazioni fissano criteri chiari per verificare l'accesso agli strumenti di accompagnamento alla pensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. I Fondi di solidarietà bilaterali dovranno valutare le domande secondo le indicazioni applicabili.

PRIMA O DOPO IL 1996: PERCHÉ FA DIFFERENZA

La posizione contributiva al 31 dicembre 1995 è determinante per individuare il sistema di calcolo della pensione e le regole applicabili. Per valutare la possibilità di accedere all'esodo occorre verificare la posizione assicurativa individuale, i contributi accreditati, i requisiti della pensione da conseguire e l'importo previsto:

- **Contributi anteriori al 1996:** il sistema di calcolo dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e dalle eventuali regole particolari applicabili. Non è quindi sufficiente considerare soltanto l'anno del primo contributo. La possibilità di accedere alle diverse forme di pensionamento va verificata in base alla posizione assicurativa individuale e alla normativa applicabile.
- **Nessuna anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo):** la circolare riguarda i lavoratori che a quella data erano privi di anzianità contributiva e ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Per loro, la verifica dell'importo soglia è determinante per valutare l'accesso all'esodo.

In pratica, la verifica deve partire dalla posizione contributiva individuale, dai requisiti della pensione da conseguire e dall'importo previsto. La data del primo impiego, da sola, non è sufficiente per determinare tutte le regole applicabili.

IL CONSIGLIO DI FIRST CISL PER GLI ISCRITTI

Prima di aderire a un accordo di esodo è fondamentale controllare tre cose: la propria posizione contributiva, l'importo dell'assegno previsto e la data in cui partirà davvero la pensione. Ogni situazione va valutata caso per caso. Rispettare o meno i requisiti contributivi e le soglie di importo può fare la differenza tra accedere all'esodo e restarne esclusi.

Comunicazione

First Cisl Milano Metropoli